



COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09015

PIAZZA SARDEGNA N.1

C.F.00483310926

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTE DI P.S.

ART. 1

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dispongono di un armamento proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2

L'arma in dotazione è assegnata in via continuativa agli Agenti di cui all'art.1 nell'espletamento di tutti i compiti previsti dalla Legge 7.3.1986, n.65.

ART. 3

I servizi di rappresentanza esplicati dentro il territorio dell'Ente di appartenenza sono assolti armati e con l'alta uniforme.

ART.4

I servizi espletati fuori dal territorio comunale per motivi di soccorso e cause di calamità, disastri o per rinforzare altri Corpi di Polizia Municipale in caso di situazioni contingibili e urgenti, sono svolti con le modalità di cui all'art.9 D.M. 145/87.

ART.5

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica calibro 9 con caricatore bifilare, munita di doppio caricatore.

ART.6

Le chiavi di accesso agli armadi metallici, necessari per la custodia delle armi, sono conservate nella cassaforte del Corpo le cui chiavi sono custodite dal responsabile del Corpo. Le operazioni di consegna e distribuzione delle armi devono essere annotate in un apposito registro di carico e scarico, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelievo o versamento delle armi e delle munizioni devono essere vistati dal responsabile del Corpo o dall'Agente all'uopo delegato.

ART.7

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in un luogo idoneo non accessibile al pubblico e ai non appartenenti alla Polizia Municipale diverso dal luogo di ricovero delle armi.

ART.8

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale muniti di qualità di Agenti di P.S. portano l'arma in dotazione personale nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'arma è quella prevista dal presente regolamento. Ai sensi dell'art.4 della Legge 7.3.1986, n.65, quando l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abito borghese o quando si trova fuori servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

ART.9

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata in via continuativa l'arma deve:

- a) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- b) mantenerne inalterate le caratteristiche meccaniche;
- c) applicare in ogni circostanza le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando nei modi e nei luoghi indicati nel presente regolamento alle esercitazioni di tiro.

ART.10

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di cui all'art. 1, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento ed ogni anno, devono superare un corso di lezioni di tiro a segno presso i poligoni abilitati o le sezioni di tiro a segno nazionale. I corsi di tiro effettuati presso poligoni delle Forze dell'Ordine o presso specifici poligoni per la Polizia Municipale sono equiparati a tutti gli effetti a quelli tenuti nelle sezioni del tiro a segno nazionale.